

NOTA INFORMATIVA N. 52/2021

NOVITA' PER GLI SCAMBI INTRAUE DAL 1° DICEMBRE 2021

Il 1° dicembre è entrato in vigore il D. lgs. 192 del 5 novembre 2021, che recepisce nell'ordinamento italiano le seguenti misure nell'ambito degli scambi intracomunitari: rilevanza sostanziale del numero di identificazione iva nelle cessioni intracomunitarie; disciplina delle operazioni a catena; disposizioni sull'istituto del call-off stock.

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30.11.2021 il D. lgs 5 novembre 2021, n. 192, in vigore dal 1° dicembre 2021, che recepisce (con un ritardo di due anni) le disposizioni della direttiva UE 1918/2018, introducendo alcune soluzioni rapide (c.d. "Quick fixes") negli scambi intracomunitari in relazione a: i) requisito sostanziale del numero di identificazione iva da parte dell'acquirente comunitario; ii) regime delle cessioni a catena; iii) disciplina degli acquisiti e cessioni in *call-off stock*. Le norme sulla "prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie" sono invece già in vigore dal 1° gennaio 2020 (vedi *nota informativa* n. 26/2019).

1. Requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità

Ai sensi del nuovo comma. 2-ter, art. 41, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, la cessione intracomunitaria è non imponibile solo se il cedente:

- si accerta che il cessionario sia munito di un numero di identificazione Iva (risultante dalla banca dati VIES) nello Stato membro di destinazione dei beni;
- riporta correttamente l'operazione nell'elenco Intrastat.

2. Identificazione della cessione intracomunitaria nelle cessioni a catena

Il nuovo art. 41-ter, co. 2 e 3, D.L. 331/1993, specifica a quale cessione imputare il trasporto intracomunitario e, di conseguenza, il regime di non imponibilità iva nelle operazioni in cui i beni formano oggetto di più cessioni tra soggetti di Stati membri diversi, ma con un unico trasporto intracomunitario, effettuato dall'operatore intermedio nella catena dei passaggi dei beni o per suo conto. E' cessione intracomunitaria unicamente quella effettuata all'operatore intermedio, in quanto la successiva cessione di beni si considera interamente effettuata nello Stato membro di arrivo, dove l'operatore intermedio dovrà identificarsi ai fini iva. Tuttavia, se l'operatore intermedio ha un numero di partita iva nello Stato membro dal quale i beni sono stati spediti o trasportati, si considera intracomunitaria la cessione effettuata da tale operatore al cessionario finale, mentre la cessione precedente sarà non imponibile quale cessione interna preordinata all'uscita dai beni verso altro Stato UE (triangolazione ai sensi dell'art. 58, DL. 331).

3. Call-off stock

Il *call-off stock* è uno schema negoziale diffuso nella prassi del commercio internazionale, in virtù del quale un soggetto passivo iva spedisce i beni ad un deposito di proprietà del – o a disposizione del – cliente, restando però i beni di proprietà del mittente fino a quando il cliente non li preleva dal deposito. Solo in quel momento si verifica l'effetto traslativo della proprietà e, conseguentemente, il sorgere dell'esigibilità dell'imposta e dei conseguenti obblighi di fatturazione e registrazione. Il trasferimento ad un destinatario già identificato di altro Stato membro in regime di *call-off stock* (che l'Agenzia delle entrate aveva già da tempo riconosciuto denominandolo "*consignment stock*") è considerato cessione intracomunitaria ad efficacia differita (evitando così al fornitore di identificarsi ai fini iva nello Stato membro di destinazione) al momento del prelievo da parte del destinatario o, in mancanza, alla scadenza del **12° mese** dall'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione (artt. 38-ter e 41-bis, D.L. 331).

Il cedente di un contratto di *call-off stock* deve compilare l'elenco intrastat alla partenza della merce (indicando solo il numero identificativo del destinatario) e al momento della vendita.

9 dicembre 2021